

# 31 ottobre 2023: termine per la trasmissione del modello 770/2023

Il 31 ottobre 2023 scade il termine per presentare all'Agenzia delle Entrate il **modello 770/2023**, relativo al periodo d'imposta 2022, approvato con il provvedimento del 27 gennaio 2023 n. 25954, unitamente alle istruzioni per la compilazione, aggiornate poi il 13 luglio 2023.

Con il modello 770 i sostituti d'imposta – comprese le Amministrazioni dello Stato – comunicano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle **ritenute operate** nell'anno precedente (nel caso di specie, l'anno 2022), i relativi **versamenti** e le eventuali **compensazioni** effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti (art. 4 del DPR 322/98).

Anche per quest'anno sono presenti diverse **novità**, tra cui:

- l'indicazione degli utili delle società cooperative;
- i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR);
- l'istituzione di nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell'anno 2022.

Per quanto concerne le modalità di presentazione, il modello 770 può essere trasmesso:

- direttamente dal sostituto d'imposta;
- tramite un **intermediario abilitato** (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, ecc.);
- tramite altri soggetti incaricati (per le

Amministrazioni dello Stato);

- tramite società appartenenti al gruppo.

Nel dettaglio, gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati devono:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'**impegno** (datato e sottoscritto) a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta (se il contribuente ha conferito l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l'incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale);
- rilasciare al sostituto d'imposta l'**originale della dichiarazione** e la copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione;
- **conservare** copia delle dichiarazioni trasmesse, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

La data dell'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione dovrà essere riportata nel riquadro "**Impegno alla presentazione telematica**", presente all'interno del Frontespizio.

Sempre nel Frontespizio, all'interno del riquadro "Redazione della dichiarazione", dovranno poi essere indicati:

- i quadri che compongono la dichiarazione (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, SY);
- le ritenute operate ("Dipendente", "Autonomo", "Capitale", "Locazioni brevi", "Altre ritenute");

- la tipologia di invio, indicando il valore “1” nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un **unico flusso** contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023, ovvero il valore “2” in caso di **invii separati**.

In caso di invio separato, si ricorda che il numero massimo dei flussi che possono essere trasmessi è **pari a 3**, i quali devono ricomprendere complessivamente le **5 tipologie** di ritenute individuate nel rispetto di precise indicazioni. In particolare:

- in presenza del flusso “Autonomo”, il flusso “Locazioni brevi” va necessariamente unito a quello “Autonomo”;
- se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi (ad esempio il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”);
- il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”).

In caso di opzione all’invio separato in più flussi, è necessaria anche la compilazione della sezione “**Gestione separata**” del Frontespizio.

Infine, si evidenzia che nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia già provveduto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2023, ma intende rettificarlo o integrarlo, può presentare una nuova dichiarazione (c.d. “correttiva”), barrando la casella “**Correttiva nei termini**” presente all’interno del Frontespizio; tale ipotesi è possibile solo se non è ancora scaduto il termine di presentazione del modello 770, vale a dire entro il 31 ottobre 2023.

Scaduto il termine del 31 ottobre, il sostituto d’imposta può invece rettificare o integrare il modello 770 presentando una nuova dichiarazione – su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione –

barrando la casella **“Dichiarazione integrativa”**.

(MF/ms)